

# REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE, DA PARTE DELL'UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE, DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI FORMAZIONE

# § § §

L'Assemblea dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (nel seguito l'Unione), nella seduta del 14 settembre 2024,

visto l'art. 1 dello statuto dell'Unione, che ne disciplina le funzioni, tra l'altro prevedendo la promozione di "studi ed iniziative culturali diretti alla migliore tutela dell'Avvocatura e dell'esercizio dell'attività forense" e la partecipazione "d'intesa con i Consigli, ad attività di formazione professionale";

ritenuto che tali funzioni possano essere svolte, oltre che con l'assunzione di iniziative culturali e di formazione e con la partecipazione a quelle realizzate dai consigli dell'ordine, attraverso l'attribuzione di contributi economici a favore delle Istituzioni organizzatrici;

ritenuta pertanto la necessità di disciplinare l'attribuzione dei contributi economici, così da assicurare un'omogenea gestione dei fondi destinati a tale scopo;

ha adottato il seguente regolamento

### Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'attribuzione, da parte dell'Unione, di contributi economici in favore di iniziative culturali e di formazione.

### Art. 2

(Iniziative per le quali possono essere accordati contributi economici)

1. Le iniziative per le quali possono essere accordati contributi economici sono quelle culturali e formative di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unione, organizzate da consigli dell'ordine, fondazioni per la formazione costituite dagli stessi e comitati pari opportunità di cui all'art. 25, c. 4, della l. 31 dicembre 2012, n. 247.

## Art. 3

(Determinazione delle somme disponibili)

- 1. I contributi economici di cui all'art. 1 possono essere attribuiti nei limiti previsti dalla relativa posta del bilancio preventivo.
- 2. Nel caso di approvazione del bilancio preventivo nel corso dell'esercizio di riferimento possono essere attribuiti contributi economici anche prima di detta



approvazione, limitatamente al primo trimestre dell'esercizio e nella misura massima pari ad un quarto dello stanziamento previsto per l'anno precedente.

3. Le variazioni che si rendessero eccezionalmente necessarie rispetto a quanto previsto nei commi precedenti vengono approvate dall'Assemblea dell'Unione.

### Art. 4

(Riconoscimento del contributo economico)

- 1. Il contributo economico può essere accordato:
- a) alla condizione che eventuali oneri a carico dei partecipanti all'iniziativa riguardino esclusivamente il rimborso delle spese organizzative;
- b) in misura pari al disavanzo risultante dal rendiconto finale e comunque nella misura massima di € 1.000.00:
- c) ciascun ordine potrà chiedere un contributo per un numero di massimo di 2 eventi l'anno.
- 2. In via eccezionale e con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione il contributo economico potrà essere accordato in misura superiore a quella di cui ai limiti indicati nel comma 1, lett. b) e c), che precede.
- 3. I soggetti di cui all'art. 2 presentano la richiesta di contributo economico al Consiglio di Presidenza dell'Unione:
  - a) indicando la descrizione dell'iniziativa;
  - b) attestando, se del caso, la condizione di cui al comma 1, lett. a) che precede;
  - c) allegando il rendiconto di cui al comma 1, lett. b) che precede.
- 4. All'erogazione provvede il Tesoriere, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza.
- 5. Ai fini di tale erogazione il Tesoriere dovrà prevedere nel bilancio preventivo uno stanziamento nell'importo massimo di € 35.000,00 tenendo conto degli equilibri del bilancio stesso.

### Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2024 e si applica alle iniziative tenute a partire da tale data.